CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ufficio Protocollo Ispettorato
24 GIU 2013
Prot. N° 1153
Posiz. N°

Roma 24 GIU. 2013

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio centrale per la gestione
delle risorse umane
Divisioni 12^-13^-14^

DIRAMAZIONE GENERALE

Prot. n. 21011

Oggetto: Articolo 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n.104. Diramazione generale 6958 del 14 marzo 2011. Integrazioni.

In considerazione della perdurante difficoltà a colmare le carenze di organico dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, divenute ormai fisiologiche, si rende opportuno rivedere i criteri per i trasferimenti richiesti in applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale revisione ha lo scopo di contemperare le esigenze di cura e assistenza del personale con quelle di servizio dell'Amministrazione, che valuterà pregiudizialmente l'esistenza di un posto vacante di ruolo nella sede richiesta, tenendo altresì conto della consistenza della dotazione effettiva del personale della sede cedente, al fine di non creare, con l'allontanamento del dipendente, l'inefficienza dell'ufficio o struttura e di conseguenza un disservizio per la collettività.

Ciò premesso, fermo restando quant'altro stabilito con la nota n. 6958 del 14 marzo 2011, in particolare per il riconoscimento dei requisiti di legge, per la presentazione delle istanze, per la documentazione dei presupposti del beneficio e per la loro verifica nonché per la procedura da seguire, si stabilisce quanto segue.

Il dipendente, che invoca l'applicazione dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potrà prestare servizio, con provvedimento a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato, a domanda e senza oneri a carico dell'Amministrazione, presso la sede da lui scelta per le esigenze di assistenza, fino a quando permarranno le condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti di cui alla norma medesima. Il posto lasciato potrà essere posto in appello nel rispetto delle disposizioni vigenti per la mobilità del personale. Lo spostamento disposto diventerà a tutti gli effetti trasferimento a domanda, se si dovesse protrarre per un periodo superiore ad anni cinque. Qualora, invece, entro tale termine il dipendente dovesse perdere i presupposti per l'applicazione dei benefici del citato articolo, l'Amministrazione avvierà d'ufficio le procedure per la revoca del provvedimento. Il periodo di servizio prestato nella sede scelta non è utile per la maturazione dell' anzianità richiesta per la partecipazione agli appelli.

Le presenti disposizioni saranno applicate alle istanze presentate a decorrere dal 1° luglio 2013. I Capi Servizio competenti ed i Comandanti regionali dovranno trasmettere, via fax, alle Divisioni competenti tutte le eventuali istanze giacenti, entro e non oltre il prossimo 28 giugno.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone